

## **Allegato 1**

### **Banche dati e sistemi di cui all'articolo 3, comma 2**

Costituiscono infrastrutture unitarie e comuni:

- a) le banche dati e i relativi sistemi informativi del personale (inclusi i sistemi di misurazione e monitoraggio della performance), delle risorse finanziarie, strumentali e materiali, del protocollo e di gestione documentale degli atti amministrativi e delle attività amministrative anche presso gli uffici giudiziari;
- b) le banche dati e i relativi sistemi informativi di statistica, anche giudiziaria, delle spese di giustizia;
- c) le banche dati e i relativi sistemi informativi dell'amministrazione penitenziaria (inclusi gli archivi anagrafici di identificazione), del dipartimento della giustizia minorile, inclusa la banca dati delle adozioni, del casellario giudiziale (inclusi i carichi pendenti), dell'esecuzione penale, delle misure di prevenzione e dei beni confiscati, il Registro Generale dei Testamenti;
- d) il portale web istituzionale [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) e siti internet istituzionali dell'amministrazione centrale, il portale dei servizi telematici, il registro generale degli indirizzi elettronici, il gestore dei servizi telematici, il sistema di gestione delle notificazioni e comunicazioni e relativi sistemi di gestione documentale;
- e) le banche dati e i relativi sistemi informativi degli uffici giudiziari a competenza nazionale (Corte di Cassazione e relativa Procura Generale, Tribunale superiore delle acque pubbliche, Direzione Nazionale Antimafia), nonché le banche dati e i sistemi informativi del Centro Elettronico di Documentazione;
- f) il sistema di autenticazione al dominio giustizia e di gestione e monitoraggio delle infrastrutture, della sicurezza, della rete e dei servizi, inclusi i sistemi di salvataggio dei log di accesso.